



N. 7/2022 G. P.  
N. 19/2022 Scato

La Corte di Appello di Bari, quarta sezione penale, riunita in C.d.C. nelle persone dei magistrati:

dott. Vittorio Gaeta

Presidente rel.

dott. Giuseppe Dibisceglia

Consigliere

dott.ssa Alessandra Piliego

Consigliere

letti gli atti del procedimento nr. 7/2022 R.G.M.P., relativo all'impugnazione tempestivamente proposta da Sabino, n. Bari ), avverso il decreto del Tribunale di Bari del 20-28.10.2021, che gli applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 1 senza obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, con cauzione di buona condotta di € 1.000,00; all'esito dell'odierna trattazione;

#### OSSERVA

Sabino incensurato, è stato condannato in primo grado a pena non sospesa per maltrattamenti commessi nel 2019-2021, richiamati anche in decreto 2.9.2021 del Tribunale di Bari in procedura 2813/21 V.G. per l'affido del figlio Giacomo

Destinatario della misura in epigrafe *ex art. 4 co. 1° lett. i-ter d.lgs. 159/11*, finora osservata come confermato dalla Questura di Bari, deduce con l'appello l'inattendibilità della denunciante Dominga Signorile e l'insussistenza del reato, nonché lo svolgimento di regolare lavoro dipendente.

Essendo sopravvenuta la condanna di primo grado, la Corte non ritiene sindacabile in questa sede la fondatezza dell'accusa di maltrattamenti, non essendo peraltro allegate specifiche informazioni favorevoli emergenti dalle procedure 621/21 V.G. Trib. Min. Bari o dall'attività dei Servizi Sociali comunali, organi menzionati nel citato provvedimento del Tribunale civile.

La qualità di indiziato del delitto di cui all'art. 572 c.p., che per l'art. 4 co. 1° lett. *i-ter d.lgs. 159/11* consente l'applicazione della misura di prevenzione personale, non richiede peraltro l'abitudine alle condotte delittuose che costituisce presupposto per l'applicazione ad es. dell'art. 1 lett. b)-c).

La legge infatti ritiene, con una valutazione di indubbia fondatezza empirica, che chi commette i delitti di cui agli artt. 572 e 612-*bis* c.p. sia portatore di una struttura caratteriale che induce tendenzialmente a ripeterli. Anche un incensurato con un solo carico pendente, quale è, può quindi risultare pericoloso, e cioè capace di tenere quelle condotte allarmanti, che il legislatore intende prevenire e reprimere.

La pericolosità di risulta poi attuale, se si considera che gli episodi di maltrattamenti si sono protratti fino a epoca recente senza che la normale integrazione sociale abbia funzionato da contropinta, tanto che il giudice penale ha negato all'imputato il beneficio della pena sospesa.

La possibilità di un giudizio più favorevole nei successivi gradi del processo penale, di fatto

invocata dall'appellante quando deduce la pretesa inattendibilità della persona offesa, non rileva pertanto al momento attuale.

Consegue quanto in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta l'appello e conferma il decreto impugnato. Condanna Stato delle spese processuali del presente grado.

Sabino al pagamento verso lo

Così deciso in Bari il 3.3.2022

Il Presidente est.

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Bari, 17-3-2022

**Il Funzionario Giudiziario  
D.ssa Maria Giovanna PICE**

**PER COPIA CONFORME**

Bari, 17-3-2022

**Il Funzionario Giudiziario  
D.ssa Maria Giovanna PICE**

